



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2005

DISEGNO DI LEGGE 22 novembre 2005, n. 140

Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Trentino

D'iniziativa della consigliere **Sergio Divina**
(Lega Nord Trentino - Padania)

Presentato il **22 novembre 2005**

Assegnato alla **Seconda Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 22 novembre 2005, n. 140

Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Trentino

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Commissione apistica provinciale

Art. 4 - Attività dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige a favore dell'apicoltura

Art. 5 - Riconoscimento dell'attività apistica

Art. 6 - Formazione professionale e assistenza tecnica

Art. 7 - Incentivi a favore dell'apicoltura

Art. 8 - Concessione dei contributi

Art. 9 - Forestazione produttiva

Art. 10 - Servizio d'impollinazione

Art. 11 - Prodotti derivanti dalle api

Art. 12 - Mappe mellifere

Art. 13 - Distanze

Art. 14 - Censimento del patrimonio apistico provinciale

Capo II - Disposizioni sanitarie

Art. 15 - Denuncia di malattie

Art. 16 - Materiale infetto

Art. 17 - Cessione di famiglie di api

Art. 18 - Libretto sanitario aziendale

Art. 19 - Tutela delle api da sostanze tossiche

Art. 20 - Competenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

Capo III - Disciplina del nomadismo

Art. 21 - Principi

Art. 22 - Adempimenti per i nomadisti la cui azienda abbia sede in provincia di Trento

Art. 23 - Identificazione dei nomadisti la cui azienda abbia sede fuori della provincia di Trento

Art. 24 - Adempimenti per i nomadisti provenienti da fuori provincia e la cui azienda abbia sede in provincia di Trento

Art. 25 - Regolamentazione del nomadismo

Capo IV - Api regine

Art. 26 - Api regine di razze autoctone dell'arco alpino

Art. 27 - Albo provinciale degli allevatori di api regine

Art. 28 - Zone di rispetto

Capo V - Apicoltura biologica

Art. 29 - Applicazione

Art. 30 - Ubicazione degli apiari biologici

Art. 31 - Acquisto di nuclei di api

Art. 32 - Nutrizione

Art. 33 - Arnie per apicoltura biologica

Art. 34 - Profilassi e terapia delle api

Art. 35 - Raccolta del miele biologico

Art. 36 - Estrazione del miele biologico

Art. 37 - *Materiali di mieleria*

Art. 38 - *Condizionamento e confezionamento del miele biologico*

Art. 39 - *Stoccaggio del miele biologico confezionato*

Art. 40 - *Produzione di polline biologico*

Art. 41 - *Produzione di pappa reale biologica*

Art. 42 - *Produzione di propoli biologico*

Art. 43 - *Produzione di idromele biologico*

Art. 44 - *Conversione dell'apicoltura al metodo biologico*

Capo VI - *Disposizioni finali*

Art. 45 - *Strutture di servizio*

Art. 46 - *Vigilanza*

Art. 47 - *Sanzioni*

Art. 48 - *Abrogazioni*

Art. 49 - *Disposizione finanziaria*

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento si propone di:

- a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura provinciale;
- b) migliorare l'allevamento delle api e i loro prodotti;
- c) favorire lo sfruttamento della flora d'interesse apistico;
- d) assicurare all'agricoltura e alla forestazione l'attività pronuba;
- e) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura trentina.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) "apicoltore" chiunque detiene alveari, e in particolare:
 - 1) "apicoltore produttore apistico" chiunque esercita attività apistica ai fini economici e commerciali;
 - 2) "apicoltore amatoriale" chiunque alleva api senza finalità economiche e commerciali;
- b) "alveare o arnia" l'abitacolo di una famiglia di api;
- c) "apiario" l'insieme di una o più arnie;
- d) "apiario stanziale" l'apiario che non viene spostato nel corso dell'anno;
- e) "apiario nomade" l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- f) "nomadismo" lo spostamento degli alveari dal posto di origine al fine di raccogliere miele e/o di impollinare colture situate al di fuori della zona d'azione dell'apiario stanziale;
- g) "cera biologica" la cera che proviene da alveari biologici.

Art.3

Commissione apistica provinciale

1. E' istituita la commissione apistica provinciale, composta da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di agricoltura, che la presiede;
- b) il dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, o un suo delegato, che funge da vicepresidente;
- c) il responsabile dell'unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o un suo delegato;
- d) un esperto di entomologia e zoologia applicate all'ambiente, nominato dalla Giunta provinciale;
- e) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) un rappresentante nominato da ognuna delle associazioni dei produttori apistici riconosciute dalla Provincia;
- g) un tecnico apistico per ognuna delle associazioni dei produttori apistici, nominato dalle associazioni stesse.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura.

4. Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.

5. La sostituzione di membri della commissione avviene con le modalità adottate per la loro nomina.

6. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le sue deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione ai lavori della commissione non è retribuita.

8. La commissione apistica provinciale svolge questi compiti:

- a) propone programmi e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;
- b) esprime parere obbligatorio per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti degli apiari nomadi, nonché per la soluzione delle controversie relative al posizionamento degli alveari nella pratica del nomadismo;
- c) esprime il proprio parere sui piani di profilassi di cui all'articolo 20, comma 1;
- d) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande d'iscrizione all'albo degli allevatori di api regine di cui all'articolo 26, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione, sulla soluzione delle controversie e delle problematiche inerenti l'allevamento e la produzione di api regine;
- e) esprime il proprio parere sulle materie e le problematiche inerenti le finalità e l'applicazione di questa legge.

Art. 4

Attività dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige a favore dell'apicoltura

1. All'Istituto agrario di S. Michele all'Adige sono affidati i seguenti compiti:

- a) fornire il supporto tecnico per la stesura dei programmi provinciali di sorveglianza epidemiologica sulle malattie delle api;
- b) eseguire accertamenti diagnostici su campioni prelevati nell'ambito dei piani provinciali di profilassi sanitaria;
- c) condurre analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche igienico-sanitarie e

- commerciali dei prodotti apistici;
- d) svolgere indagini su campioni di api e su altri prodotti in casi sospetti di inquinamento ambientale;
 - e) assicurare supporto tecnico-operativo all'azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - f) collaborare a programmi di ricerca e di approfondimenti scientifico promossi dalla Provincia o da altri istituti;
 - g) sostenere iniziative di qualificazione sanitaria e di promozione dei prodotti apistici provinciali.

Art. 5

Riconoscimento dell'attività apistica

1. I proventi derivanti dall'attività apistica sono considerati redditi agricoli ai fini del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo. A tale scopo e per determinare l'ampiezza aziendale viene attribuito all'allevamento di ciascun alveare un numero di giornate lavorative convenzionali pari a quelle adottate per l'applicazione delle norme sul miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie di cui al titolo I della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina). Le giornate lavorative sono raddoppiate se l'apicoltore produttore apistico si dedica alla produzione di api regine e di pappa reale, o pratica il servizio d'impollinazione.

Art. 6

Formazione professionale e assistenza tecnica

1. L'apicoltura è riconosciuta come materia di formazione professionale, di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura. Pertanto la Provincia:

- a) istituisce e finanzia corsi periodici di formazione, aggiornamento ed educazione apistica;
- b) cura studi, ricerche e stampa pubblicazioni riguardanti l'apicoltura trentina;
- c) incoraggia e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura.

Art. 7

Incentivi a favore dell'apicoltura

1. Per sostenere e sviluppare l'apicoltura trentina la Provincia concede contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari;
- b) acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti degli alveari, nonché acquisto o ammodernamento degli apiari;
- c) allevamento e selezione di api regine di razze autoctone dell'arco alpino, finalizzati alla formazione di ceppi adatti alle condizioni climatiche e nettariifere del Trentino e con ottimale resistenza alle patologie e alle parassitosi;
- d) adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;
- e) sostituzione delle api regine presenti negli allevamenti all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 28 con api regine di razze autoctone dell'arco alpino;
- f) assistenza tecnica agli apicoltori;

- g) formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori;
- h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
- i) programmi di ricerca;
- j) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'apicoltura e dei suoi prodotti.

2. I contributi sono concessi nella seguente misura:

- a) fino al 35 per cento per le attività di cui al comma 1, lettere a) e d);
- b) fino al 25 per cento per le attività di cui al comma 1, lettere b), c), e) e j);
- c) fino all' 80 per cento per le attività di cui al comma 1, lettera f);
- d) fino al 90 per cento per le attività di cui al comma 1 lettera g);
- e) fino al 50 per cento per le attività di cui al comma 1, lettera h);
- f) fino al 60 per cento per le attività di cui al comma 1, lettera i).

3. I contributi concessi ai sensi di questa legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi in materia di agricoltura.

Art. 8

Concessione dei contributi

1. Gli apicoltori produttori apistici, singoli o associati, possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e j).

2. Gli apicoltori amatoriali possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e). Inoltre possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e j), purché entro un anno dalla concessione dei contributi acquisiscano i requisiti dell'apicoltore produttore apistico e s'impegnino a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

3. Le associazioni dei produttori apistici riconosciute dalla Provincia possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 7, comma 1, lettere f), g), h) e i).

4. Gli enti e gli istituti di ricerca possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 7, comma 1, lettera i), per approfondimenti scientifici promossi dalla Provincia o da altri enti.

Art. 9

Forestazione produttiva

1. La Provincia promuove l'inserimento di specie vegetali d'interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, ai sensi della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

Art. 10

Servizio d'impollinazione

1. La Provincia predispone annualmente programmi finalizzati al servizio di impollinazione delle piante fruttifere, ortive, foraggiere e boschive.

Art. 11

Prodotti derivanti dalle api

1. I seguenti prodotti derivanti dalle api sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:

- a) miele;
- b) cera d'api;
- c) pappa reale;
- d) gelatina reale;
- e) polline;
- f) propoli;
- g) veleno d'api;
- h) aceto di miele;
- i) idromele.

Art. 12

Mappe mellifere

1. Entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge la Provincia, in collaborazione con le associazioni dei produttori apistici riconosciute, con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con gli enti locali, con gli enti di gestione dei parchi naturali, redige mappe mellifere e mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti. Le mappe sono messe a disposizione delle organizzazioni apistiche operanti nella provincia e degli enti pubblici con competenze in materia

Art. 13

Distanze

1. Gli apiari sono collocati a dieci metri di distanza o più da strade di pubblico transito e a cinque metri di distanza o più dai confini della proprietà. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi, o altri ostacoli idonei a impedire il passaggio delle api, che abbiano un'altezza di almeno due metri. Sono fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra gli interessati.

2. Il rispetto delle distanze si applica:

- a) dal momento del loro insediamento per gli apiari nomadi di nuovo impianto;
- b) a partire dall'entrata in vigore di questa legge per gli apiari stanziali di nuovo impianto;
- c) entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge per gli apiari già impiantati.

Art. 14

Censimento del patrimonio apistico provinciale

1. Fra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno gli apicoltori, singolarmente o tramite le loro associazioni, denunciano all'ufficio agricolo periferico competente il numero dei loro alveari. La denuncia specifica l'ubicazione dell'apiario, se esso viene condotto in forma stanziale e per fini economici o amatoriali.

2. La mancata denuncia comporta l'esclusione dai benefici previsti da questa legge.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli uffici agricoli periferici inviano l'elenco degli apicoltori e il numero degli alveari posseduti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari. L'azienda e la Provincia eseguono le elaborazioni opportune e mettono i dati a

disposizione di enti, organizzazioni e associazioni interessate.

4. Gli apiari nomadi o stanziali esistenti sul territorio provinciale sono resi identificabili tramite l'apposizione di un numero di codice rilasciato, entro trenta giorni dalla denuncia dell'apicoltore, dall'ufficio agricolo periferico competente.

Capo II *Disposizioni sanitarie*

Art. 15 *Denuncia di malattie*

1. Chiunque possiede o detiene alveari comunica all'unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ogni caso di malattia diffusiva delle api.

Art. 16 *Materiale infetto*

1. E' proibito:

- a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattia;
- b) abbandonare, alienare, rimuovere o occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

2. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo della loro rimozione compete al proprietario del fondo.

Art. 17 *Cessione di famiglie di api*

1. La cessione a qualsiasi titolo di famiglie di api, di nuclei e di api regine è consentita a condizione che il materiale sia scortato da apposita dichiarazione del venditore, attestante che l'azienda apistica di provenienza è soggetta a controllo sanitario da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La dichiarazione ha una validità di dieci giorni dalla data del rilascio e riporta le indicazioni relative al libretto sanitario aziendale di cui all'articolo 18.

Art. 18 *Libretto sanitario aziendale*

1. Ogni apicoltore si dota di un libretto sanitario aziendale. Il libretto è rilasciato gratuitamente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 19 *Tutela delle api da sostanze tossiche*

1. Per salvaguardare l'azione pronuba delle api sono vietati i trattamenti

antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla loro caduta. I trattamenti sono vietati, inoltre, se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o se è in fioritura la vegetazione circostante, a meno che non si sia provveduto al suo sfalcio e asportazione totale, o salvo che i fiori non siano completamente essiccati.

2. I trattamenti contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee, possono essere effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solo nei casi di necessità accertati dalla Provincia.

Art. 20

Competenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. All'Azienda provinciale per i servizi sanitari è affidata l'attuazione dei piani di profilassi e di vigilanza predisposti dalla Provincia.

2. Per gli adempimenti di sua competenza l'azienda sanitaria può avvalersi della collaborazione di istituti universitari, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, delle associazioni dei produttori apistici riconosciute e dei loro tecnici apistici.

Capo III

Disciplina del nomadismo

Art. 21

Principi

1. La Provincia promuove e disciplina la pratica del nomadismo ispirandosi alle seguenti linee guida:

- a) riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva;
- b) priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale su quelli a conduzione amatoriale;
- c) conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
- d) tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane svantaggiate;
- e) tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;
- f) tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.

Art. 22

Adempimenti per i nomadisti la cui azienda abbia sede in provincia di Trento

1. Entro dieci giorni dall'avvenuto posizionamento dei propri alveari l'apicoltore che esercita il nomadismo e la cui azienda abbia sede in provincia di Trento ne dà comunicazione all'unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 23

Identificazione dei nomadisti la cui azienda abbia sede fuori della provincia di Trento

1. Gli apicoltori la cui azienda abbia sede fuori della provincia di Trento e che esercitino il nomadismo in Trentino rendono identificabili i loro apiari mediante l'apposizione di un numero di codice rilasciato dall'ufficio agricolo periferico competente.

2. Al momento dell'arrivo i nomadisti la cui azienda abbia sede fuori della provincia di Trento comunicano all'unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'ubicazione della postazione e la consistenza dell'apiario, allegando il certificato sanitario dell'azienda sanitaria locale di provenienza, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni.

Art. 24

Adempimenti per i nomadisti provenienti da fuori provincia e la cui azienda abbia sede in provincia di Trento

1. Entro dieci giorni dal rientro in Trentino gli apicoltori provenienti da fuori provincia e la cui azienda abbia sede in provincia di Trento presentano all'unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, oltre alla dichiarazione di provenienza, il certificato sanitario rilasciato dall'azienda sanitaria locale di provenienza attestante l'assenza, negli apiari, di malattie denunciabili delle api. Il certificato è riferito all'ultima sosta extraprovinciale dell'apiario.

Art. 25

Regolamentazione del nomadismo

1. Dopo aver acquisito i dati sull'effettiva consistenza del patrimonio apistico - stanziale e nomade - presente sul territorio provinciale, e dopo aver mappato le risorse mellifere agro-forestali, la Giunta provinciale, sentita la commissione apistica provinciale, regola la distanza degli apiari e gli spostamenti di quelli nomadi applicando le disposizioni di cui all'articolo 13.

Capo IV
Api regine

Art. 26

Api regine di razze autoctone dell'arco alpino

1. La Provincia promuove la selezione di api regine di razze autoctone dell'arco alpino, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettariifere del Trentino. A tal fine la Provincia:

- a) istituisce l'albo degli allevatori di api regine;
- b) delimita zone di rispetto sanitario e genetico.

2. E' vietata l'introduzione nella provincia di Trento di api regine non appartenenti alle razze autoctone dell'arco alpino.

Art. 27

Albo provinciale degli allevatori di api regine

1. Per promuovere la selezione, per sottoporre a controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api regine e per conseguire una maggiore qualificazione degli operatori è istituito l'albo provinciale degli allevatori di api regine.

2. Possono iscriversi all'albo gli allevatori di api regine che, al momento della presentazione della relativa domanda, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) allevano sul territorio provinciale esclusivamente api regine appartenenti alle razze autoctone dell'arco alpino;
- b) comprovano la razza allevata a mezzo di analisi;
- c) vendono annualmente almeno mille api regine;
- d) gestiscono almeno trecento nuclei di fecondazione;
- e) partecipano ai programmi di miglioramento genetico e produttivo approvati o promossi dalla Provincia;
- f) consentono i controlli sanitari e genetici ritenuti opportuni dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. La permanenza nell'albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste per l'iscrizione.

4. Sulle domande d'iscrizione all'albo e sugli eventuali ricorsi la Provincia acquisisce il parere della commissione apistica provinciale.

Art. 28

Zone di rispetto

1. Per salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'albo la Provincia, sentita la commissione apistica provinciale, delimita zone di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno delle quali effettua controlli di carattere sanitario e genetico.

2. E' vietato il nomadismo all'interno delle zone di rispetto.

Capo V

Apicoltura biologica

Art. 29

Applicazione

1. Le disposizioni del capo V si applicano esclusivamente agli apiari biologici

Art. 30

Ubicazione degli apiari biologici

1. Gli apiari di apicoltura biologica sono situati in zone che assicurino la bottinatura prevalentemente su specie floricole spontanee o da coltivazioni biologiche. Sono collocati in zone esterne ai grandi centri urbani e ad almeno un chilometro di distanza da autostrade e strade ad alta densità di traffico, città, impianti industriali, inceneritori e discariche. La Provincia delimita le zone in questione e analizza i prodotti, in qualsiasi momento, per determinare eventuali residui di prodotti chimici non ammessi sui prodotti dell'alveare e ridelimitare, di conseguenza, le zone.

2. L'ubicazione degli apiari di agricoltura biologica è comunicata, entro sette giorni dallo spostamento, all'ufficio agricolo periferico competente.

Art. 31

Acquisto di nuclei di api

1. L'acquisto di nuclei di api per apicoltura biologica presso apicoltori convenzionali non può superare il massimo del 10 per cento del patrimonio apistico dell'apicoltore per le attività già avviate, e del 50 per cento per le nuove dotazioni. Gli sciami sono acquistati solo da apiari biologici.

Art. 32

Nutrizione

1. Negli apiari biologici la nutrizione avviene solo con miele e polline in favi o in sciropo di provenienza biologica. L'uso di saccarosio e di zuccheri semplici può essere autorizzato dalla Provincia in annate sfavorevoli che mettano in pericolo la sopravvivenza delle famiglie o in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista climatico.

Art. 33

Arnie per apicoltura biologica

1. Le arnie per apicoltura biologica sono in legno o altro materiale di origine naturale che non presenti rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura. Il rivestimento dell'arnia è solo esterno e realizzato con vernici coloranti naturali traspiranti. In aziende nuove è ammessa la presenza di arnie diversamente verniciate per un anno dal momento del primo controllo.

2. I telaini sono in legno. I fogli cerei sono di sola cera d'api proveniente da alveari biologici. E' ammesso l'uso di fogli cerei convenzionali fino all'esaurimento delle scorte e, nel caso di comprovata irreperibilità, di cera proveniente da alveari biologici.

3. Per la conservazione della cera è usata esclusivamente anidride solforosa o zolfo.

4. Nell'affumicatore sono combustibili solo vegetali secchi non lavorati. I cassetti degli alveari sono puliti ogni sei mesi con fondo antivarroa per prevenire il pericolo di inquinamento da muffe o altro.

Art. 34

Profilassi e terapia delle api

1. Nella profilassi e nella terapia di api da apicoltura biologica sono usate esclusivamente l'omeopatia, la medicina naturale, la lotta biomeccanica e le essenze di origine naturale. Inoltre sono ammessi i seguenti prodotti: acido lattico, formico, ossalico e acetico, oli essenziali, prodotti omeopatici.

2. Per il trattamento dei favi in magazzino e per la lotta alla nosemiasi si usa esclusivamente acido acetico.

3. Le arnie sono disinfettate solo con una temperatura che comporti la sterilizzazione dell'arnia stessa o con ipoclorito di sodio al 20 per cento o soda. E' vietata la disinfezione con prodotti di sintesi.

Art. 35

Raccolta del miele biologico

1. Il miele biologico è raccolto solo quando maturo, cioè quando il contenuto di umidità, grazie alla temperatura dell'alveare (35 - 37°C) ed alla ventilazione operata dalle ventilatrici, scende al di sotto del 20 per cento. E' consentita solo la deumidificazione indiretta del miele.

Art. 36

Estrazione del miele biologico

1. Nell'estrazione del miele biologico la disopercolatura è effettuata solo in maniera meccanica; in questa fase il miele subisce trattamenti termici a temperature non superiori a 35 gradi centigradi.

Art. 37

Materiali di mieleria

1. Nella mieleria di apicoltura biologica si usa esclusivamente l'acciaio inox, tranne che nelle parti accessorie, che sono in materiale di qualità alimentare.

Art. 38

Condizionamento e confezionamento del miele biologico

1. Il condizionamento del miele biologico è effettuato esclusivamente con filtratura statica.

2. Nel confezionamento del miele biologico si usano esclusivamente contenitori di vetro, terracotta o ceramiche atossiche e contenitori monouso. Sono esclusi i contenitori di plastica. Sono vietate la pastorizzazione e la sterilizzazione del miele.

Art. 39

Stoccaggio del miele biologico confezionato

1. Lo stoccaggio del miele biologico confezionato è realizzato in luoghi freschi, asciutti e bui.

Art. 40

Produzione di polline biologico

1. Il polline biologico è prodotto esclusivamente con essiccamento all'ombra ed essiccatoi a fonte di calore indiretta, con termostato e a temperature inferiori a 40 gradi centigradi. Per il confezionamento si usano vasi di vetro scuro o altrimenti protetto dalla luce.

Art. 41

Produzione di pappa reale biologica

1. Per la produzione di pappa reale biologica si usano cupolini in pura cera d'api

biologica. Per il confezionamento si usa esclusivamente il vetro, con stoccaggio al buio a temperatura compresa fra 0 e 4 gradi centigradi.

Art. 42

Produzione di propoli biologico

1. Il propoli biologico proviene solo da raschiamento interno degli alveari o dall'uso di griglie di acciaio inox. Il propoli è conservato in frigo, in un congelatore o in un ambiente a temperatura naturalmente rigida e al buio.

Art. 43

Produzione di idromele biologico

1. L'idromele biologico è prodotto a partire da miele biologico, con l'uso di fermenti selezionati.

Art. 44

Conversione dell'apicoltura al metodo biologico

1. Per la conversione dell'apicoltura al metodo biologico si mette tutto lo sciame su telaini con cera biologica. È vietata la conversione graduale dell'apiario. Sono sostituiti anche i telaini da melario di cera biologica.

2. Durante la conversione si elimina dalle pareti dell'arnia, dagli angoli e dalle traverse superiori tutta la propoli accumulata durante lo svolgimento dell'apicoltura convenzionale.

3. Un apicoltore non può condurre contemporaneamente apiari biologici e convenzionali.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 45

Strutture di servizio

1. L'apicoltore può realizzare una costruzione in legno di dimensioni non superiori a sei metri per cinque e non più alta di tre metri sul terreno di sua proprietà in cui sono posizionati gli apiari. La costruzione può essere destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività apistica.

2. La costruzione indicata al comma 1 è soggetta a semplice denuncia d'inizio attività ai sensi dell'articolo 83 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

Art. 46

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto di questa legge è demandata ai competenti uffici della Provincia, dei comuni, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Gli apicoltori consentono l'accesso nelle proprie aziende agli addetti alla vigilanza e permettono l'effettuazione di qualsiasi prelievo attinente l'attività apistica. Gli apicoltori possono presenziare alle operazioni di vigilanza e di prelievo.

Art. 47
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi di questa legge si applica l'esclusione dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa.

Art. 48
Abrogazioni

1. E' abrogata la legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 (Norme per la tutela dell'apicoltura).

Art. 49
Disposizione finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.